

Colbe

13693/2007
10866/2007



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa
M.L.Padova, nella causa iscritta al n.62828/2006 R.G., avente ad
oggetto una domanda di accertamento promossa da

██████████ C.F. ██████████ elettivamente
domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 - MILANO, presso e nello studio
dell'avv. SARASSO CARLO che lo rappresenta e difende;
unitamente

all'avv. ANNA DEBORAH URSO

ATTORE

contro:

██████████ P.IVA ██████████
elettivamente domiciliata in VIA SANT' ANDREA 10/A - MILANO, presso e
nello studio dell'avv. TURRI DANIELE che la rappresenta e difende;
CONVENUTA

all'udienza del 13.12.2007, previa discussione orale ex art.281 sexies
cpc, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
P. Q. M.**

tw

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accerta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 18.12.2000 dall'ing. [REDACTED] - nella sua dichiarata qualità di procuratore di [REDACTED] - e dalla sig.ra [REDACTED]
- 2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- 3) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00= oltre accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle firme apposte al preliminare meglio identificato in atti, per poter procedere alla sua trascrizione ai sensi dell'art.2645 bis cpc e conseguire le tutele che la legge riconnette al compimento di detta formalità.

Poiché il preliminare è contenuto in una scrittura privata, occorre che le sottoscrizioni - in quanto non autenticate - siano accertate giudizialmente.

A tale proposito va detto che nessuna contestazione viene sollevata dalla convenuta, che anzi dimostra di aderire alla tesi dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al preliminare, avendo essa stessa inteso far valere le obbligazioni nascenti dal medesimo, promuovendo un procedimento arbitrale fondato su detto negozio giuridico.

La domanda principale dell'attrice merita dunque accoglimento.

Infondata è invece la pretesa diretta ad ottenere dal Tribunale l'ordine di trascrizione del preliminare, in quanto estraneo alle previsioni

normative. Altrettanto va detto quanto alla domanda di cui al punto III) delle conclusioni.

La condotta della convenuta e l'interesse esclusivo dell'attrice all'accertamento giudiziale richiesto impongono di porre le spese di lite a carico dell'attrice.

Esse vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Milano, 13.12.2007.

Il Giudice

U. L. Padova

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
13 DICEMBRE 2007
Giudice U. L. Padova